

Policy in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti

ai sensi dell'art. 117 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB),
dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012, del
Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, degli
Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/08/2021



Sommario

1. **La normativa di riferimento**
2. **I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**
3. **Le caratteristiche della CFA**
4. **Le modalità di applicazione della CFA**
5. **Le caratteristiche della CIV**
6. **La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”**
7. **Criteri di applicazione della CIV**
8. **Determinazione dei costi dell’istruttoria veloce**
 - 8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori
 - 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori
 - 8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori
 - 8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori

ALLEGATO “A”: Elenco causali relative agli addebiti non conteggiate ai fini del calcolo della CIV

ALLEGATO “B”: Tabelle riepilogative

1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 bis del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi.**

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni la Banca ha individuato le attività di controllo dedicate ed i soggetti responsabili all'interno del Regolamento interno.

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **“cliente”** è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come “clienti”: *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”*;
- ✓ **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la *“somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”*;
- ✓ **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le *“somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli”* o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (*“utilizzo extra fido”*), o in mancanza di un affidamento, *“in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”)*;
- ✓ la disciplina *“si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all'**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente *“ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento”*), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina **“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **“clienti”**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca “a partita” e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):
 - a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti**;
 - b. **anticipazione s.b.f.**;
 - c. **sconto di portafoglio commerciale**;
 - d. **anticipi export**;

- e. **finanziamenti import;**
- 3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
- 4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. "scoperto");
- 5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. "sconfinamento").

3. Le caratteristiche della CFA.

La commissione onnicomprensiva (CFA) è *"calcolata in maniera **proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento**"* e il suo ammontare *"**non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente**"*.

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- ✓ **applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.**

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell'onnitività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all'interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che *"l'**onnitività della commissione (...)** comporta che **non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento**"*.

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.**

Non rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte;**
2. le **spese notarili;**
3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca;**
5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata “*tenendo conto della specifica **tipologia di affidamento***”, prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA.
In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;
- ✓ **se addebitata in anticipo**, “*ne viene restituita la parte eccedente*” in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino “*attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa*” e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprensività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di “*conti tecnici*”, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con “*clienti*”, come sopra definiti, nelle misure massime e con le modalità di seguito descritte:

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,500% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,500% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,500% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,500% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,500% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,500% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,500% trimestrale;
8. anticipazioni al s.b.f.: massimo 0,500% trimestrale;
9. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,500% trimestrale;
10. anticipi export: massimo 0,500% trimestrale;
11. finanziamenti import: massimo 0,500% trimestrale;
12. fidi promiscui: massimo 0,500% trimestrale.

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;

- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- ✓ per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e sono stati adottati gli opportuni accorgimenti organizzativi e/o informatici;
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/2012, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.
Nei contratti con **soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;
- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La CIV non è dovuta quando:

- a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extra fido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
 - lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;
- c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”.

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV “è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**”.

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data “contabile”**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data “valuta”**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data “disponibile”**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” sopra definita e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, è necessario che il sistema informatico garantisca il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, **non** tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce.

Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente per consentire l'addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento**, quali:

- prelievamento allo sportello di contanti in valuta euro e/o estera;
- pagamento titoli e effetti (es. assegni bancari tratti su rapporti aperti presso la Banca, cambiali);
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. bonifici nazionali, transfrontalieri ed estero, pagamento di SDD – Ri.Ba. – Mav – Rav – utenze, bollettini postali, emissione assegni circolari);
- pagamento deleghe fiscali (es. modelli F23 – F24);
- addebito oneri e diritti di Tesoreria comunale (es. reversali, provvisori, rette);
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi sono:

- addebito insoluti;
- addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;
- addebito diretti SDD con rischio a carico della Banca (es. Telepass)

Inoltre non viene comunque applicata la CIV qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- addebito degli interessi e delle competenze
- pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca
- commissioni per crediti di firma
- diritti di custodia ed amministrazione titoli
- commissioni e spese su operazioni in titoli;
- commissioni e spese su operazioni di anticipo crediti commerciali
- addebito servizio Cassette di Sicurezza.

L'**elenco di tutte le causali** relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è **Allegato** al presente documento sotto la lettera **"A"**.

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in euro;
2. c/c a non consumatori in euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. fidi promiscui

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione

di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo **Paragrafo 8**, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo della fase di istruttoria in esame è l'**adeguata valutazione del merito creditizio** del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento e degli eventuali garanti, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è normalmente finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio di credito assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato nelle seguenti **attività**:

1. analisi preliminare;
2. acquisizione della documentazione e delle informazioni;
3. valutazione del rischio di controparte;
4. acquisizione e valutazione delle garanzie;
5. formalizzazione della relazione tecnica.

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali.

Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nel caso di sconfinamenti la Banca - in relazione alle **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica** richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto - è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti.

Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata **consultazione di archivi informativi** esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerati, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischi Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, etc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (es. interrogazione del sistema informativo, Profilo cliente, PEG, etc.).

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'**esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;
6. Il tempo occorso per il contatto con il cliente
7. la specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati a concedere lo sconfinamento, secondo quanto previsto dal Regolamento del Credito e dalle Deleghe in materia di credito deliberate dal Consiglio D'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, è possibile distinguere i costi medi sostenuti dalla Banca per far fronte ad uno sconfinamento a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore affidato o non affidato / non consumatore affidato o non affidato).

Di conseguenza, la determinazione dei costi ai fini CIV è stata distinta nei seguenti paragrafi:

- ✓ **8.1:** CIV applicata su rapporti affidati e non affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.2:** CIV applicata su rapporti affidati e non affidati per clienti non consumatori;

8.1 Determinazione della CIV su rapporti affidati e non affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

Sistema di Deleghe attualmente vigente:

AUTORIZZATORE	SCONFINO MASSIMO PER CLIENTE AFFIDATO	SCONFINO MASSIMO PER CLIENTE NON AFFIDATO
Direttore Generale	300.000€	150.000€
Resp. Direzione Commerciale	100.000€	25.000€
Resp. Area Territoriale	40.000€	20.000€
Addetto Corporate	40.000€	20.000€
Resp. Ufficio Agricoltura e Ambiente	40.000€	20.000€
Addetto Corporate Agricoltura	40.000€	20.000€
Resp. Filiale Capogruppo	20.000€	10.000€
Resp. Filiale	5.000€	2.500€
Resp. Direzione Crediti	200.000€	100.000€
Resp. Servizio gestione Crediti Anomali	200.000€	100.000€
Resp. Ufficio gestione Crediti Anomali	100.000€	25.000€
Addetto Ufficio gestione Crediti Anomali	40.000€	20.000€

Considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

L'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti affidati e non affidati, è determinata in € 15,00 per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di € 300,00 addebitabile a titolo di CIV.

8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati e non affidati per clienti non consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

Sistema di Deleghe attualmente vigente:

AUTORIZZATORE	SCONFINO MASSIMO PER CLIENTE AFFIDATO	SCONFINO MASSIMO PER CLIENTE NON AFFIDATO
Direttore Generale	300.000€	150.000€
Resp. Direzione Commerciale	100.000€	25.000€
Resp. Area Territoriale	40.000€	20.000€
Addetto Corporate	40.000€	20.000€
Resp. Ufficio Agricoltura e Ambiente	40.000€	20.000€
Addetto Corporate Agricoltura	40.000€	20.000€
Resp. Filiale Capogruppo	20.000€	10.000€
Resp. Filiale	5.000€	2.500€
Resp. Direzione Crediti	200.000€	100.000€
Resp. Servizio gestione Crediti Anomali	200.000€	100.000€
Resp. Ufficio gestione Crediti Anomali	100.000€	25.000€
Addetto Ufficio gestione Crediti Anomali	40.000€	20.000€

Considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" è determinata in:

- 30,00€ per sconfini di importo contenuto entro i 5.000,00€,
- 40,00€ per sconfini di importo superiore a 5.000,00€.

Tale commissione è applicata per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

*** **

Si riporta in **Allegato** sotto la lettera "B" le **Tabelle riepilogative** dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

ALLEGATO "A"

ELENCO CAUSALI RELATIVE AGLI ADDEBITI NON CONTEGGIATE AI FINI DEL CALCOLO DELLA CIV
(tutte le altre causali sono considerate ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV)

CAUSALE	DESCRIZIONE CAUSALE
0001 98	Prenotazione in conto per FAD bloccati in CAI
0001 99	Prenotazione in conto per assegni circolari bloccati in CAI
0005 00	Prelevamento su nostro bancomat
0010 01	Emissione Ass.Circ.per stipula mutuo
0011 33	Ricarica cellulare tramite Internet
0011 34	Ricarica cellulari tramite sportello ATM
0011 35	Ricariche cellulari
0014 80	Differenziale IRS
0015 00	Rimborso finanziamento
0015 01	Ripianamento piano mutuo
0015 10	Addebito rata mutuo
0015 11	Anticipo su rata mutuo
0015 13	Accredito differenza interessi ricondotti alla soglia legale
0015 15	Rimborso R.I.D.
0015 20	Addebito effetto diretto
0015 30	Rimborso anticipo su effetti/doc. s.b.f.
0015 40	Insoluto su anticipo fatture
0015 90	Decurtazione effetti
0016 00	Commissioni
0016 01	Commissioni su utenze - società elettriche
0016 02	Commissioni gestione OTP
0016 03	Commissioni su società del gas
0016 04	Commissioni su servizi di pagamento ICI/IMU
0016 05	Commissioni su società telefoniche
0016 06	Commissioni per pagamento bollettino postale
0016 07	Commissioni Viacard
0016 08	Canone mensile "Il conto Melograno"
0016 09	Commissioni R.I.A.
0016 10	Commissioni su effetti/doc. s.b.f.
0016 11	Commissioni su presentazioni ri.ba.
0016 12	Commissioni su presentazioni Mav
0016 13	Commissioni su presentazioni Rid/Sepa DD
0016 14	Commissioni attivazione home banking
0016 15	Commissioni gestione contratto utente
0016 16	Addebito Canone home banking
0016 17	Commissioni Rav
0016 18	Commissioni su ritiro effetti

0016 19 Commissioni su insoluti ri.ba
0016 20 Commissioni di presentazione fatture
0016 21 Commissioni su cassette di sicurezza
0016 22 Canone mensile tenuta conto
0016 23 Commissioni su insoluti Mav
0016 24 Commissioni insoluti Rid/Restituzioni Sepa DD
0016 25 Commissioni revisione/gestione fido
0016 26 Recupero spese su rilascio Carnet Assegni
0016 27 Commissioni per richiamo assegni impagati
0016 28 Commissioni e spese per assegni insoluti/protestati/richiamati
0016 29 Commissioni su fido accordato
0016 30 Commissioni su crediti di firma
0016 31 Conguaglio commissioni su crediti di firma
0016 32 Commissioni richiesta incasso Sepa B2B
0016 33 Commissioni richiesta incasso Sepa B2C
0016 35 Rimborso commissioni precedentemente addebitate
0016 36 Risconto ASL all'esito fattura
0016 37 Commissioni su bonifico tramite internet banking
0016 38 Commissioni su bonifico tramite remote banking
0016 39 Commissioni su bonifico tramite corporate banking
0016 40 Commissioni su bonifico
0016 41 Commissioni incasso documenti diversi: acquisto biglietti
0016 42 Commissioni cessione crediti
0016 43 Commissioni incasso documenti diversi: certificati d'origine
0016 44 Commissioni incasso documenti diversi: contratti
0016 45 Commissioni incasso documenti diversi contribuiti
0016 46 Commissioni incasso documenti diversi: distinte riepilogative mensili
0016 47 Commissioni incasso documenti diversi
0016 48 Canone per utilizzo Carta
0016 49 Commissioni per addebito Cash Advance
0016 50 Commissioni insoluto/protestato effetto /assegno
0016 51 Commissioni richiamo effetti/Sepa DD e rimborso DD
0016 52 Commissioni decurtazione effetto
0016 53 Commissioni pagato effetto
0016 54 Commissioni proroga effetto
0016 55 Commissioni pagato ri.ba.
0016 56 Commissioni pagatori. d/Sepa DD.
0016 57 Commissioni pagato m.a.v.
0016 58 Commissioni assegni bancari richiamati check truncation
0016 59 Commissioni esito elettronico assegni
0016 60 Commissioni PagoBancomat
0016 61 Commissioni prelievo bancomat su altri istituti
0016 62 Commissioni rilascio dichiarazioni

0016 63 Commissioni transato circuito internazionale
0016 64 Commissioni caricamento Minipay su altri istituti
0016 65 Commissioni Fastpay
0016 66 Commissioni bancomat estero
0016 67 Commissioni cambio Lire/Euro
0016 68 Commissioni canone pos
0016 69 Commissioni Pagobancomat Carta Taxi
0016 70 Commissioni per rilascio certificati camerali (Cervis)
0016 71 Commissione impagato assegno check truncation
0016 72 Commissioni esito messaggio pagato assegni
0016 73 Commissioni su bonifici Sepa da internet banking
0016 74 Commissioni su bonifici Sepa da remote banking
0016 75 Commissioni su bonifici Sepa da corporate banking
0016 76 Commissioni su bonifici Sepa
0016 77 Commissioni per attività di consulenza titoli
0016 78 Commissioni prelievi cirrus maestro
0016 79 Commissioni pagamenti cirrus maestro
0016 80 Commissioni CartaSi
0016 81 Commissioni emissione assegni circolari
0016 82 Commissioni American Express
0016 83 Commissioni gestione carta di debito
0016 84 Commissioni Bankamericard
0016 86 Commissioni Diners
0016 87 Commissioni per addebito carte di credito cooperativo
0016 88 Commissioni carta di credito prepagata
0016 89 Commissioni carta Jolly
0016 90 Commissioni futures
0016 91 Commissioni su fatturazione elettronica
0016 93 Canone Trading on line
0016 94 Commissioni OTP Relax Banking
0016 95 Commissioni di utilizzo GSM banking
0016 96 Commissioni di attivazione GSM banking
0016 97 Commissioni di disattivazione GSM banking
0016 98 Canone periodico GSM banking
0018 00 Interessi e competenze
0018 01 Interessi e competenze per gestione C/C fino alla chiusura
0018 10 Interessi
0018 11 Pagamento interessi esigibili compresa mora
0018 12 Pagamento interessi esigibili corrispettivi
0018 13 Pagamento interessi esigibili mora
0018 15 Interessi c/c gestioni patrimoniali
0018 20 Competenze
0018 30 Storno interessi e competenze

0018 31 Storno interessi e competenze
0018 40 Conguaglio spese per operazione ultimo scalare
0018 50 Competenze a Pubblico Ufficiale
0018 60 Refusione interessi
0019 05 Imposta di bollo
0019 06 Addebito bolli per dossier titoli
0019 84 Tassazione rendite finanziarie D.L.461/97
0019 87 Tassazione rendite finanziarie D.L.461/97 (GPM)
0020 00 Cassetta di sicurezza, custodia valori
0020 10 Cassetta di sicurezza
0020 20 Custodia valori
0022 00 Custodia/amministrazione titoli
0022 10 Gestione/amministrazione titoli
0026 50 Acquisto azioni della banca
0031 97 Prenotazione bonifici da distinta
0031 98 Prenotazione in conto di anticipi fatture
0031 99 Prenotazione in conto di avvisi
0034 99 Prenotazione in conto per partite da sistemare
0035 00 Storni ri.ba.
0035 52 Disposizione di giro Cash Pooling 3x livello
0037 00 Insoluti ri.ba.
0037 10 Insoluto / Storno R.I.D.
0037 16 Insoluto/rimborso Sepa DD
0037 17 Rifiuto Sepa DD
0037 20 Insoluto M.A.V.
0041 00 Pagamento/disposizione a mezzo bancomat
0041 10 Pagamento a mezzo nostro bancomat
0041 20 Pagamento a mezzo bancomat
0041 30 Pagamento a mezzo Fast Pay
0042 00 Effetti insoluti/protestati
0042 10 Effetti s.b.f. insoluti/protestati
0042 20 Vaglia insoluti/protestati
0042 30 Effetti disguidati da restituire
0043 00 Operazione Pagobancomat
0043 01 Rimborso canone Pagobancomat anticipato
0043 05 Pagobancomat Carte Taxi
0043 10 Operazione Pos Unione Europea
0043 11 Operazione Pos paesi extraeuropei
0045 00 Utilizzo carta di credito
0045 05 Carta coop.
0045 06 Utilizzo carta supermercati
0045 10 Viacard
0045 11 Telepass-Family

0045 15 Carta del Credito Cooperativo
0045 20 American express
0045 30 Bankamericard visa
0045 40 Cartasi
0045 49 Fee Collection Mastercard
0045 50 Diners Club Int.
0045 90 Ricarica carta prepagata
0045 91 Ricarica carta prepagata TASCA
0045 92 Ricarica carta prepagata TASCA da Internet
0045 93 Ricarica massiva carta prepagata
0045 95 Rilascio + Ricarica carta prepagata TASCA
0045 98 Sostituzione carta prepagata TASCA
0045 99 Rimborso carta prepagata TASCA
0050 02 Restituzione anticipo somma
0050 95 Escussione garanzia
0050 96 Escussione pegno
0055 00 Assegni insoluti/protestati
0055 01 Assegno impagato: esito elettronico assegni
0055 02 Assegni check truncation: impagato
0055 03 Addebito per richiamo assegni impagati da ICCREA
0057 00 Restituzione assegni/vaglia irregolari
0060 00 Rettifica valute
0060 10 Rettifica di valuta per proroga scadenza
0065 00 Competenze di sconto
0066 00 Spese
0066 01 Spese su effetti/documenti
0066 02 Spese su ri.ba.
0066 03 Spese su r.i.d./Sepa DD
0066 04 Spese su m.av.
0066 05 Spese su assegni
0066 06 Spese impagato assegno check truncation
0066 07 Spese ritiro effetti
0066 08 Spese condominiali
0066 09 Spese su bollettino bancario
0066 10 Spese protesto
0066 11 Spese Bankpass bollette
0066 12 Spese su Rav
0066 13 Spese postali richiamo assegni impagati
0066 14 Spese DP1 per richiamo assegni impagati
0066 15 Spese restituzione assegno
0066 16 Spese per richiesta documentazione
0066 20 Spese erogazione mutuo
0066 21 Spese su cassette di sicurezza

0066 23 Spese deposito capitale Società costituende
0066 25 Spese ricarica carta prepagata
0066 30 Spese su bonifico
0066 31 Penale per coordinate bancarie errate o incomplete
0066 32 Penale per ritardato pagamento
0066 40 Commissioni insoluto protestato
0066 50 Spese per affidamento
0066 54 Spese su proroga effetto
0066 59 Spese esito elettronico assegni
0066 60 Spese produzione corrispondenza e/o produzione/invio documento di sintesi
0066 61 Spese invio estratto conto titoli
0066 62 Spese invio altre comunicazioni
0066 63 Spese invio trasparenza e/o comunicazioni C/D
0066 64 Spese comunicazioni per raccomandata
0066 70 Commissioni per stampa documenti allo sportello
0066 72 Spese esito messaggio pagato assegni
0066 73 Penale pagamento tardivo assegni
0066 74 Spese pagamento tardivo assegni
0066 75 Interessi legali pagamento tardivo assegni
0066 79 Interessi, spese e penali art. 8 legge 386/90 - assegni
0066 80 Spese trimestrali tenuta libretto di controllo
0066 81 Costo libretto di controllo
0066 82 Costo avviso svecchiamento forzato
0066 83 Spese penale c/c
0066 88 Spese richieste incasso Sepa B2B
0066 89 Spese richieste incasso Sepa B2C
0066 90 Spese su ri.ba. di Internet Banking
0066 91 Spese su r.i.d./Sepa DD di Internet Banking
0066 92 Spese su m.a.v. di Internet Banking
0066 93 Spese su ri.ba. di Remote Banking
0066 94 Spese su r.i.d./Sepa DD di Remote Banking
0066 95 Spese su m.a.v. di Remote Banking
0066 96 Spese su ri.ba. di Corporate Banking
0066 97 Spese su r.i.d./Sepa DD di Corporate Banking
0066 98 Spese su m.a.v. di Corporate Banking
0068 00 Storno scritture
0068 01 Storno operazioni pagobancomat
0068 02 Storno operazioni tesoreria
0068 10 Storno protesto a fronte di pagamento
0068 20 Storno insoluto a fronte di pagamenti
0068 30 Storno per giro cash pooling
0068 40 Storno operazioni titoli
0068 80 Storno per riclassificazione IAS

0068 81	Storno riclassificazione IAS per IACE
0068 95	Storno scritture IAS
0068 96	Storno scritture IAS per IACE
0070 60	Sottoscrizione prestiti obbligazionari della banca
0073 00	Rimessa ass. /eff. insoluti/rich. con regol. tramite
0086 20	Rimborso finanziamenti import
0086 40	Rimborso finanziamenti altri
0087 20	Rimborso anticipo export
0087 21	Insoluto - Rimborso anticipo export
0091 00	Prelevamento bancomat su altri istituti
0091 10	Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA
0091 11	Prelievi su ATM di bcc non aderenti ICCREA
0091 20	Prelevamento contante Unione Europea
0091 21	Prelevamento contante paesi extraeuropei
0092 00	Costo libretti assegni
0092 50	Costo rinnovo libretto D/R
0093 00	Costo moduli valutari
0094 00	Commissioni e spese su operazioni in titoli
0095 00	Commissioni e spese su operazioni con l'estero

ALLEGATO "B"
Tabelle riepilogative

CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATI / NON AFFIDATI	€ 15,00€	€ 300,00

NON CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATI / NON AFFIDATI	<ul style="list-style-type: none">• Sconfini fino ad € 5.000,00 applicata CIV pari a € 30,00• Sconfini oltre € 5.000,00 applicata CIV pari a € 40,00	Non previsto